NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE E DI PROROGA DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DALLE SOCIETA' COSTITUITE DALLA GEPI S.P.A. E DEI LAVORATORI EDILI DEL MEZZOGIORNO

# Art. 5

## Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute nell'anno 1988

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 169

Versione in vigore dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno |
| Estremi | Decreto-legge 4 agosto 1989, n. 275 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-trattamento-ordinario-di-disoccupazione-e-di-275-1989/art-5-disposizioni-a-beneficio-di-lavoratori-agricoli-per-le-calamita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it